

N. 8239/15 R.G.N.R.

N. 4323/16 R.G. G.I.P.

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

(ART. 409, COMMA 6, C.P.P.)

Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Gabriella Natale, sciogliendo la riserva assunta all'udienza fissata ai sensi dell'art. 409, comma 2, c.p.p., a seguito della opposizione proposta nell'interesse di Giovanni Castellucci, in proprio e nella qualità di amministratore delegato della società Immobiliare Italo Belga alla richiesta di archiviazione presentata dal P.M. in sede nel procedimento penale suindicato, pendente nei confronti di Vincenzo Baglione e di Vincenzo Pottino, in atti generalizzati, indagati per il reato di cui all'art. 368 c.p.;

letti gli atti;

sentite le conclusioni delle parti;

OSSERVA

Con la suddetta richiesta il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione del procedimento all'uopo allegando la mancanza di elementi per l'utile esercizio dell'azione penale per carenza dell'elemento oggettivo del reato.

Avverso tale richiesta è stata proposta opposizione, donde la fissazione dell'udienza camerale, all'uopo deducendosi che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari sarebbero invece sufficienti al fine di ritenere fondata la notizia di reato di calunnia ed idonei anche alla formulazione della imputazione coatta, e ciò sulla scorta di quanto già riportato nella querela sporta dal Castellucci e degli atti alla stessa allegati.

E' stato quindi richiesto in via principale formularsi imputazione coatta ed in subordine la prosecuzione delle indagini preliminari con l'assunzione a sommarie informazioni della persona offesa e di un funzionario della regione che sarebbe a conoscenza dei fatti sottesi ai conflittuali rapporti tra le parti.

Ad avviso di questo Giudice la richiesta di archiviazione va accolta senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, per inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio.



1

Non si desumono, infatti, dagli atti elementi concreti ed univoci che consentano di affermare che l'esposto presentato dagli indagati, rispettivamente direttore e presidente dell'associazione sportiva dilattentistica Albaria, sia stato dolosamente preordinato da questi ultimi al fine di accusare la persona della commissione di reati, nella consapevolezza della sua innocenza.

Emergono, invero dagli atti, ed in particolare dalla stessa ricostruzione della vicenda da parte della persona offesa e dalle produzioni svolte all'udienza camerale dalla difesa degli indagati, dei rapporti tra le parti particolarmente conflittuali e complessi in relazione alle problematiche sorte con riguardo alla organizzazione della manifestazione "World Festival on The Beach", che hanno implicato con riferimento alla edizione di anni precedenti e successivi al 2013 il ricorso da parte degli indagati all'autorità giudiziaria ordinaria ed amministrativa, talvolta con esito positivo.

Sebbene dunque i toni utilizzati nell'esposto del 18 marzo 2013 meritino approfondimento nell'ambito del procedimento stralciato, con riguardo alla configurabilità del reato di diffamazione, non si ritiene sia sostenibile l'accusa in giudizio per quello di calunnia, mancando, a parere del decidente, la piena consapevolezza in capo agli indagati della colpevolezza della persona accusata, essendo pacifico che l'erronea convinzione su tale circostanza escluda il dolo.

Sotto tale profilo la notizia di reato risulta infondata, come osservato dal P.M., stante che il dolo del delitto di cui all'art.368 c.p. secondo una consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità non è integrato dalla mera coscienza e volontà della denuncia, ma richiede, da parte dell'agente, l'immanente consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, non ravvisabile nei casi di dubbio o di errore ragionevole (in termini, Cass. pen. Sez. 6, 16/03/2000 - 26/09/2000, n. 10150, D'Aleo; nello stesso senso, più di recente, Cass. Sez. 6, 10.6.2009 n. 27846), quale può essere quello indotto nel caso di specie dalla complessità e dalle implicazioni giudiziarie connesse ai fatti oggetto della controversia tra le parti.

P.Q.M.

Visti gli artt. 409, 410 c.p.p.;

DISPONE

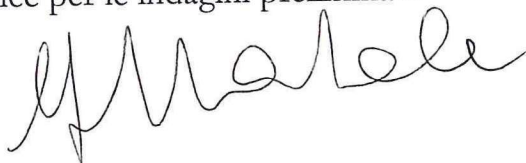
l'archiviazione del presente procedimento, con conseguente restituzione degli atti alla Procura della Repubblica in sede.

Palermo, 19 maggio 2017

IL CANCELLIERE

Marco Mirabella

Il Giudice per le indagini preliminari



RECEVUTA IN CANCELLERIA
19-05-2017
CANCELLERIA
MAGGIO 2017